

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Settore Mobilità e Trasporti
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

Rep. Ord. N° *vedi timbro informatico*

Oggetto: Regolamentazione della circolazione in occasione della manifestazione "Catene in Festa", per il giorno 2 giugno 2019

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n.41 del 12/02/2019 sono state approvate "Le Città in Festa" elenco di iniziative che l'Amministrazione Comunale supporta operativamente;
- con la deliberazione sopra citata è stata approvata anche l'iniziativa "Catene in Festa" che si svolgerà a Marghera il giorno 02/06/2019;
- la Parrocchia Madonna della Salute ha chiesto di poter utilizzare l'area a parcheggio antistante la chiesa di via Trieste in occasione della manifestazione;
- in occasione dell'evento verrà svolto anche il "mercatinò della solidarietà"

Considerato che:

- ai fini dello svolgimento del mercatinò della solidarietà si rende necessario interdire la sosta nell'area a parcheggio antistante la chiesa "Madonna della Salute" in via Trieste a Marghera;
- si rende necessario dare un preavviso di almeno 48 ore prima relativamente all'inutilizzo dell'area di sosta;

Ravvisata l'esigenza di inibire la sosta sull'area a parcheggio antistante la chiesa il giorno 2 giugno 2019;

Visti:

- la richiesta inoltrata dalla Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni Settore Programmazione e Gestione degli Eventi e Tutela delle Tradizioni- Servizio Tutela della Città, programmazione e autorizzazione eventi acquisita con prot. n.255594 del 21/05/2019;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- i Titoli I°, II°, e V° del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 "Nuovo codice della strada" del D.P.R. n. 495 del 1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada";
- l'art. 47-bis della Legge 96 del 21/06/2017 "Disposizione in materia di trasporto su strada";
- il D.M. 10.07.2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

ORDINA

1. l'istituzione del divieto di sosta, con rimozione coatta dei veicoli, sul parcheggio di via Trieste sito di fronte alla Chiesa "Madonna della Salute", il giorno 2 giugno 2019;

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività dalle ore 07:00 alle ore 21:00 il giorno 02/06/2019.

La presente ordinanza non costituisce autorizzazione allo svolgimento della manifestazione e viene resa fatti salvi il necessario rilascio di tutti i provvedimenti autorizzativi previsti dalle vigenti norme e regolamenti.

La presente ordinanza non produrrà effetti fin all'emanazione dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte; dette autorizzazioni saranno rilasciate dagli organi competenti.

In materia di sicurezza e sanità, si rinvia ai piani sanitari e di sicurezza emanati dalle Amministrazioni ed alle indicazioni in essi contenuti che, in caso di contrasto di disposizioni, prevalgono sulla presente.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della Parrocchia "Madonna della Salute".

A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimata la manifestazione, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese- Settore Mobilità e Trasporti - Servizio Sportello Mobilità Terrestre e al Corpo di Polizia Locale di Venezia.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 24 maggio 2019

IL DIRIGENTE
arch. Loris Sartori
(*) atto firmato digitalmente

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.